

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA PER LA RESIDENZA STABILE DI SOGGETTI DISABILI (CASA ALLOGGIO) PER 30 ANNI.

PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza del Saronnese, in esecuzione della determinazione del Responsabile Settore Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana del Comune di Caronno Pertusella n. 1040 del 22.12.2022 e della propria determinazione n. 12/238 del 15.03.2023, bandisce gara a procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60, 180, 183, c. 15,16 e 188 del Codice.

INFORMAZIONI PRELIMINARI:

- i. l'Amministrazione comunale di Caronno Pertusella in attuazione al DUP 2020 ha avviato il procedimento per PPP per la realizzazione di struttura ricettiva e residenza stabile disabili con deliberazione n.109 del 03/11/2020;
- ii. in data 30.9.2021, in esito all'avviso pubblico, è pervenuta al protocollo dell'Ente da R.T.I. costituenda tra Solidarietà e Servizi cooperativa (mandataria R.T.I.), impresa Guffanti di Guffanti e Gianni & c snc (mandante R.T.I.), progettista architetto Nardi dello studio Castiglioni & Nardi architetti associati, X-lam Dolomiti srl (mandante R.T.I.) una proposta di Partenariato Pubblico Privato (n. prot. 29735 del 30.09.2021), come da determinazione n. 659 del 20.10.2021 del Responsabile del Settore Dott.ssa Alberti;
- iii. la Proposta di PPP presentata dal proponente consiste nella realizzazione e gestione di idonea struttura per la residenza stabile di soggetti disabili (casa alloggio) su area già di proprietà comunale, adiacente l'attuale edificio di proprietà comunale che ospita il CDD (Centro Diurno Disabili);
- iv. il Comune di Caronno Pertusella (VA) ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 12.07.2022 la Proposta sopra rappresentata da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 183 e 188 del Codice;
- v. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 13.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di struttura per la residenza stabile di soggetti disabili (casa alloggio);
- vi. Il progetto approvato viene posto a base di gara per l'affidamento di un «contratto di Partenariato Pubblico Privato», ovvero il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in

funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore, alla quale partecipa anche il proponente stesso, che assume la denominazione di promotore;

- vii. l'Aggiudicatario assume a propria cura ed oneri le spese di progettazione a livello definitivo/esecutivo, la realizzazione dei lavori e la manutenzione ordinaria e straordinaria per i 30 anni del contratto di concessione ed assume altresì il rischio di costruzione e il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera;
- viii. il promotore può esercitare il diritto di prelazione nei seguenti termini:
- se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In questo caso l'originario aggiudicatario ha il diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nella misura massima di cui all'art. 183, comma 9, del Codice;
 - 1. se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti del 2,5% e, quindi, per un importo massimo di € 33.863,00.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Importo dei lavori	€ 982.929,12
Oneri sicurezza	€ 40.955,08
Spese tecniche e somme a disposizione	€ 628.649,80
Totale stimato del dell'investimento	€ 1.652.534,00
Valore stimato della concessione dei servizi socio-assistenziali	€ 11.541.776.00
Categoria prevalente	OG1 Edifici civili e industriali - € 707.929,12 – class. III OS32 Strutture in Legno - € 275.000,00 – class. II
Durata dell'appalto/termine esecuzione lavori	n. 11.315 (undicimilatrecentoquindici) giorni naturali e consecutivi (pari a 31 anni), oltre la tempistica per la progettazione, così suddivisi: 30 giorni per la progettazione definitiva 90 giorni per la progettazione esecutiva 365 giorni per esecuzione lavori 10950 giorni per la gestione della struttura
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Caronno Pertusella (VA) – VIA Montenero 259
Sopralluogo	NON OBBLIGATORIO

CUP: F35I22000140009;

CIG: 9599522029;

CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: Comune di Caronno Pertusella ITC41.

Responsabile del Procedimento (art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.): ing. Paola Fretta – Responsabile Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana del Comune di Caronno Pertusella.

Responsabile della procedura di gara: avv. Elena Maccoppi – Responsabile della Centrale Unica di Committenza

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali" e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06/04/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c.6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico". Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it. Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale sopraindicato nella sezione contatti.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- a) parità di trattamento tra gli operatori economici;
- b) trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- c) standardizzazione dei documenti;
- d) comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- e) comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- f) segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- g) gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- h) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- i) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti sopracitati rinvenibili nella Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale ([www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi](http://www.comune.saronno.va.it/Bandi_e_avvisi)) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma Sintel avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali d'uso per i fornitori e nelle istruzioni presenti sulla Piattaforma, che forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per potere presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione "Registrazione".

Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della Piattaforma sono disciplinate nei documenti "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" e "Registrazione e accesso", scaricabili dal suddetto sito internet.

Per la richiesta di informazioni sull'uso di Sintel, i concorrenti potranno contattare il Contact Center raggiungibile al numero verde 800.166.738 o fare riferimento al sito www.ariaspa.it, alla voce di menu "Contatti".degli utenti Sintel per inviare ad ARIA Spa richieste di supporto/assistenza di natura tecnica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della presente procedura di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati;
3. Proposta ex art. 183, comma 15, del Codice realizzata dall'operatore economico qualificato Promotore, (Allegato 1) costituita da:
 - relazione tecnica;
 - computo metrico estimativo;
 - stima costi sicurezza
 - tavola 1- piante, planimetria;
 - tavola 2- prospetti e sezione longitudinale;
 - quadro economico;
 - cronoprogramma dei lavori;
 - relazione gestionale;
 - schema di convenzione;
 - matrice dei rischi;
 - schema disciplinare di manutenzione;
 - schema disciplinare di gestione;
 - piano economico finanziario e relativa asseverazione;
 - relazione società di revisione;
 - relazione convenienza proposta PPP;
4. Domanda di partecipazione;
5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni a corredo);
6. Dichiarazione dell'ausiliario;
7. Patto di integrità del comune di Caronno Pertusella;
8. Consenso al trattamento dei dati personali.

La documentazione di gara è integralmente disponibile sui siti indicati in premessa.

La verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa Anac n. 464 del 27.07.2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 13/04/2023 in via telematica esclusivamente tramite la funzionalità "comunicazioni di procedura" presente nella piattaforma SINTEL

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana..

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante funzione "Comunicazioni di procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, purché i quesiti pervengano in tempo utile.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell'ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura", assegnato al concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'opera non è suddivisibile in lotti perché la costruzione della Casa Alloggio deve avvenire in un unico momento per logica costruttiva.

VALORE

a) il valore stimato della concessione dei servizi socio-assistenziali (ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è di € 11.541.776,00;

b) l'importo stimato dell'investimento al lordo dell'IVA, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è di € 1.652.534,00 a cui va detratto il contributo del Comune di Caronno Pertusella nella misura massima di € 554.000,00;

c) l'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta (ai sensi dell'art 183, comma 9 e comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è di € 33.863,00;

Il Comune di Caronno Pertusella per la realizzazione della nuova infrastruttura parteciperà nel limite fissato in misura pari 49,00% della spesa totale dell'intervento, come risulterà determinato nel quadro tecnico economico della proposta progettuale ritenuta più idonea e, comunque, non potrà eccedere, in nessun caso, l'importo complessivo di € 600.000,00 (comprensivo del valore del terreno pari a circa € 46.000,00e al lordo di spese tecniche, oneri per la sicurezza, collaudi e relativa IVA di legge).

Pertanto il Comune di Caronno Pertusella contribuisce per l'intervento nella misura massima di € 554.000,00.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

FINANZIAMENTO

Il contratto di partenariato pubblico-privato, che verrà stipulato all'esito della presente procedura aperta, potrà essere finanziato con risorse proprie dell'aggiudicatario ovvero mediante ricorso al mercato del credito.

4. DURATA

Il contratto avrà una durata di n. 11.315 (undicimilatrecentoquindici) giorni naturali e consecutivi (pari

a 31 anni), oltre la tempistica per la progettazione, così suddivisi:

30 giorni per la progettazione definitiva

90 giorni per la progettazione esecutiva

365 giorni per esecuzione lavori

10950 giorni durata della concessione

4.1 OPZIONI E RINNOVI

E' escluso il rinnovo della Convenzione e non è prevista l'esecuzione di nuovi servizi o ripetizione di quelli già erogati.

Rimane fermo quanto previsto dagli artt. 106 e 165, comma 5, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 175 del Codice la Convenzione potrà essere modificata senza un'ulteriore procedura di gara nelle seguenti ipotesi:

- a) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
- b) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che la Stazione Appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
 - 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- c) se le modifiche, a prescindere del loro valore, non sono considerate sostanziali ai sensi del comma 7 dell'art. 174 del Codice;
- d) modifiche comprese entro il valore del 10% del valore del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla scadenza del periodo di concessione previsto dalla Convenzione l'infrastruttura progettata, predisposta ed allestita dal Concessionario, sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente.

Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario subentrante o di ulteriori soluzioni adottate dal Concedente, il Concessionario uscente ha, in ogni caso e senza eccezioni, l'obbligo di garantire la continuità del servizio di cui alla concessione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la

medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto diretti rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo

80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Caronno Pertusella e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Si specifica che per l'appalto ad oggetto, sono previsti una serie di requisiti specifici in base alle prestazioni da eseguire, pertanto di seguito vengono suddivisi i seguenti paragrafi:

- A. "Requisiti per le prestazioni progettuali";
- B. "Requisiti per la realizzazione dell'opera"
- C. "Requisiti per il concessionario".

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI PER LE PRESTAZIONI PROGETTUALI

Requisiti del concorrente

- I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Abilitazione quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs 81/2008).

Requisiti del gruppo di lavoro

PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti sono tenuti ad indicare già in sede di presentazione dell'offerta:

- i nominativi dei professionisti singoli, o associati, o soci, o dipendenti o professionisti con contratto di consulenza su base annua, laureati ed abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti negli

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario degli incarichi, le funzioni di Progettista e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, devono essere personalmente espletate dal/i soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara, iscritto/i agli albi professionali, i quali devono apporre la propria firma sugli elaborati progettuali e sui documenti richiesti.

Ne consegue che non sarà consentito, in sede di stipula della convenzione o in sede di esecuzione degli incarichi, per le società di professionisti, per le società di ingegneria e per i consorzi stabili, sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente documentata e da valutarsi caso per caso dal Responsabile unico del procedimento.

1) **Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 - 5 del D.Lgs. 50/2016)**

I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, devono possedere le competenze professionali minime necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

I ruoli (figure) professionali "minimi", richiesti per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto sono indicati nelle tabelle sottostanti e si riferiscono a persone fisiche distinte.

RUOLO	REQUISITI
Servizi di progettazione	Abilitazione professionale
Sicurezza D.Lgs 81/2008	Requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i
Asseverazione tecnica / visto di conformità	Abilitazione professionale

Si specifica che potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ogni singolo professionista potrà svolgere più attività di quelle elencate.

2) **Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)**

Aver conseguito fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, così come definiti all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (per esercizio si intende il periodo di tempo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara e quindi non inferiore a:

Valore dei servizi di ingegneria	Fatturato globale richiesto
€ 196.324,00	€ 196.324,00

3) **Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016)**

a) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

b) aver espletato negli ultimi dieci anni **due** servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui

si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensione, per caratteristiche tecniche, tipologia e destinazione d'uso a quelli oggetto dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D. Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal DM n. 34 del 2013.

In caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

- quelli di cui al punto **1**: da ciascuno dei componenti del raggruppamento;
- quello di cui al punto **2**: da ciascuno dei componenti del raggruppamento, ciascuno con riferimento alla parte di servizio eseguita;
- quello di cui al punto **3, 4, 5**: nel complesso dal raggruppamento nel suo insieme, in caso di raggruppamento misto qualora sia presente anche un raggruppamento orizzontale la capogruppo mandataria dovrà comunque avere il requisito in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016.

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei competenti

registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'UE, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Requisiti di qualificazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di adeguata qualificazione SOA. In caso di associazione di imprese la SOA deve essere posseduta complessivamente dall'associazione; la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice la SOA deve essere posseduta complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.

REQUISITI PER IL CONCESSIONARIO

1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'UE, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Dovrà essere attestato un fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del presente bando riferito alle annualità 2019, 2020 e 2021, complessivo non inferiore ad € 1.154.177,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto (€ 1.652.534,00), quindi non inferiore ad € 82.626,70.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010 il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) aver svolto, nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio analogo di importo annuale pari almeno ad € 384.725,87.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto **1.a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità finanziaria di cui al punto **2** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto **3** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto **1.a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il requisito di capacità finanziaria di cui al precedente punto **2**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto secondo quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro i giorni indicati dalla Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rinvia.

Relativamente a quanto prescritto dal citato art. 174 del D.Lgs. 50/2016, si precisa quanto segue:

- non viene introdotta alcuna quota percentuale (rispetto al valore dell'investimento) oltre la quale non è ammesso l'eventuale subappalto;
- i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi;
- non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se l'aggiudicatario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Per l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria: ai sensi di quanto disposto all'art. 31 c. 8 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

10. GARANZIE

L'offerta è corredata, **a pena d'esclusione**, da:

- 1) una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 230.835,52, intestata al Comune di Saronno in qualità di ente capofila della Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. con bonifico, con versamento presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – filiale Saronno – con sede in via Lanino n. 20 (Tesoreria del Comune di Saronno) cod. IBAN IT16U0103050520000001008367;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati..pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Saronno);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma Sintel in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma Sintel il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

3) Una Cauzione di cui all'art 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Caronno Pertusella, pari ad € 33.863,00 a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto formadi:

- fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione aggiudicatrice esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel all'indirizzo internet <https://ariaspa.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 20 APRILE 2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, relativamente alle dimensioni dei file da caricare, deve rispettare quanto indicato nel manuale "Modalità tecniche di utilizzo" di Sintel.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi la seguente documentazione:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SINTEL e sul sito www.comune.saronno.va.it – sezione servizi on line - bandi e avvisi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "invia offerta" sulla Piattaforma, l'operatore economico, nell'apposito campo "requisiti amministrativi", dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione (allegato A) ed eventuale procura;
- 2) dichiarazione gruppo di lavoro;
- 3) DGUE, uno per ciascun componente il gruppo di lavoro (uno per il professionista, uno per il realizzatore dell'opera e uno per il concessionario);
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; per gli operatori economici

che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- 5) cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (ai soli fini della creazione del PASSOE, la/le mandante/i indicate/i deve/devono generare la propria componente FVOE classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PASSOE con il ruolo di "Mandatario" in RTI);
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 9) documenti per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 10) un file con apposta la marca da bollo di € 16,00 (sedici) annullata e scannerizzata. Tale documento redatto come da modello allegato, dovrà essere sottoscritto con firma digitale e inserito nell'apposito spazio – CAMPO BOLLO – Domanda di partecipazione – già predisposto e presente nella piattaforma Sintel;
- 11) Patto d'integrità del Comune di Caronno Pertusella;
- 12) Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del PASSOE solo a condizione che, prima della scadenza di presentazione dell'offerta, l'operatore economico risulti già registrato su FVOE presso il portale ANAC. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC solo a condizione che siano stati già acquisiti prima della presentazione dell'offerta.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato A.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c bis), c ter) c quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ☐ di accettare il patto di integrità del Comune di Caronno Pertusella, allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- ☐ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di competenza;
- di autorizzare espressamente l'Ente appaltante a rendere, mediante COMUNICAZIONI PROCEDURA "in piattaforma SINTEL avendo eletto domicilio legale presso la piattaforma, le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/2016 con particolare riferimento delle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti nonché all'aggiudicazione;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, alle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può applicare la marca da bollo da euro 16,00 sull'istanza di partecipazione e inserire nella documentazione di gara la copia scansionata oppure può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Trovano applicazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, allegato B, e al D.Lgs. n. 117/2017, art. 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO REVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la proposta tecnica offerta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Si precisa che la sopracitata proposta tecnica non deve essere inferiore a 8 facciate e non deve essere superiore a 12 facciate. Le facciate dovranno essere in formato A4, con caratteri leggibili (stile Calibri 11, interlinea 1). L'offerta deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della relazione deve essere numerata. Si chiede di seguire come indice la griglia di valutazione relativa agli elementi indicati.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'aggiudicatario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione Giudicatrice con riferimento ai criteri e sub-criteri sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esaustivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

La mancata esecuzione di quanto offerto - in relazione all'offerta tecnica - costituirà inadempimento contrattuale.

Non saranno presi in considerazione allegati diversi da quelli necessari ai fini della valutazione, indicati al successivo paragrafo 18.1.

17. OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla piattaforma Sintel, l'operatore economico dovrà inserire a pena di esclusione nell'apposito campo informatico reso disponibile da Sintel, il valore della propria offerta consistente nella % di ribasso da applicare al contributo del Comune di Caronno Pertusella (nella misura massima di € 554.000,00). Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Nella busta Offerta Economica dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, anche i seguenti documenti:

- il Piano Economico Finanziario, **asseverato da un Istituto di Credito, ovvero da una società di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., redatto secondo quanto disposto dal medesimo art. 183 comma 9, necessario a dimostrare l'equilibrio economico dell'investimento;**
- eventuale quadro economico derivante dalle migliorie proposte

Piano economico finanziario

I concorrenti devono presentare il Piano Economico-Finanziario – asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice che evidenzia i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di progettazione (definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza), dei lavori e di gestione del servizio.

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere correlato da un Matrice dei Rischi indicante l'allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare:

- l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- gli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto;
- il costo complessivo della manodopera che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex legge sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Nel caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale e dei propri costi della manodopera, trattandosi di elemento essenziale dell'offerta, si procede all'esclusione automatica senza applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83 c 9 del Codice.

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Si precisa che in esito alla aggiudicazione della concessione, comunque prima dell'esercizio della prelazione da parte del Promotore, il RUP potrà promuovere una verifica ulteriore del PEF presentato dall'aggiudicatario, al fine di confermare o meno la validità del PEF e quindi la correttezza dell'offerta.

Nel caso di offerte presentate da associazione temporanea di imprese, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che intendano associarsi.

Al quarto step del percorso guidato, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico dovrà scaricare tale documento sul proprio terminale, sottoscriverlo digitalmente e ricaricarlo sulla Piattaforma.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA PRESENTATA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi: – “motivazionali” (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice; – “quantitativi” (Q), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; – “tabellari” (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA		
	Tipologia	Punteggio max
Progettazione dei lavori Dovranno essere illustrate le metodologie per l'espletamento dell'incarico che il concorrente intende adottare per la progettazione, specificando con precisione e concretezza le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni, la pianificazione e la programmazione da effettuare per il compimento delle stesse. Dovranno essere, altresì, riportati i miglioramenti di alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che comportino l'utilizzo di materiale rinnovabile di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015 come modificato dal D.M. 24 maggio 2016 relativo alla determinazione dei punteggi premianti.	D	3
Esecuzione dei lavori Dovranno essere illustrate la metodologia per l'espletamento dei lavori e le misure di organizzazione del cantiere in relazione agli obiettivi tecnico/qualitativi dei lavori e per il conseguimento della maggiore sicurezza degli stessi.	D	3

Messa in opera di apparecchiature e sistemi finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.	D	6
<p>Qualità del progetto manutentivo</p> <p>Manutenzione dell'opera Rispetto al piano di manutenzione proposto - la commissione di gara - valuterà nelle sue risultanze una relazione contenente il processo manutentivo proposto, nonché specifiche indicazioni di miglioria rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria prevista negli atti di gara. Saranno particolarmente considerate le soluzioni proposte per ottimizzare e semplificare l'attività a medio lungo termine per la gestione e manutenzione dell'opera nel suo complesso, con particolare riferimento a tutte le scelte che l'operatore intende attuare per assicurare nel periodo trentennale, il permanere delle condizioni di progetto.</p> <p>Soluzioni che possano migliorare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati, dei materiali e delle componenti edilizie per ciò che attiene l'allungamento del ciclo di vita, la semplificazione delle operazioni di sostituzione, la facilità di approvvigionamento nel tempo.</p>	D	8
<p>Con riferimento al personale, descrivere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (modello organizzativo, turni, mansionari, responsabilità diretta e di coordinamento, modalità di sostituzione del personale, modalità di contenimento del turn-over, ecc). - altre figure professionali oltre quelle richieste nel capitolato per rispondere alle esigenze degli utenti - qualità professionale degli operatori - esperienza degli operatori - modalità di contenimento del turnover 	D	6
<p>Con riferimento all'organizzazione del servizio, descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodologia e organizzazione del lavoro - descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento delle attività e di funzionamento della struttura - organizzazione del servizio socio-assistenziale - organizzazione del servizio infermieristico - organizzazione del servizio riabilitativo - organizzazione del servizio sociale 	D	10
<p>Con riferimento all'organizzazione del servizio sociale, descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione del servizio di animazione, socializzazione (dovranno essere descritte le attività di ricreazione ed animazione - sia interne che esterne alla struttura - che si intendono attuare in favore degli ospiti (anche allo scopo di favorirne la socializzazione e l'integrazione con l'esterno) con indicazione, vincolante per l'offerente, della periodicità e frequenza delle iniziative previste, della qualificazione professionale e/o del curriculum degli operatori utilizzati) - gestione uscite sul territorio, gite, vacanze 	D	10

<ul style="list-style-type: none"> - declinazione giornata tipo, gestione tempo libero - organizzazione del servizio in caso di emergenza sanitaria e pandemia - gestione ospiti in caso di malattia 		
<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione dei servizi amministrativi, generali, e di direzione (questa sezione dovrà illustrare compiutamente le modalità di svolgimento dei servizi in argomento presso il complesso residenziale in oggetto, con particolare riferimento alla gestione tecnico-operativa della struttura e gestione degli aspetti autorizzativi, nonché le funzioni dei Responsabili. <p>Questa sezione dovrà, inoltre, illustrare le modalità di cura delle pratiche contabili, del servizio di cassa, dalla firma dei contratti di ospitalità, all'incasso delle rette e ai versamenti delle quote di spettanza della stazione appaltante aggiudicatrice, alla tenuta del registro aggiornato degli ospiti e del personale, allo svolgimento del servizio di portineria e di centralino telefonico e quant'altro previsto nel capitolato)</p>	D	6
<p>Con riferimento agli elementi di qualità tesi al miglioramento della qualità di vita dei soggetti disabili e al miglioramento della qualità di gestione del servizio, descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -modalità di raccordo operativo con i servizi socio-sanitari con le risorse locali: associazioni, volontariato, ecc., esistenti sul territorio - progetto di animazione - misure atte a garantire il coinvolgimento delle famiglie - carta dei Servizi - sistema di presentazione del Servizio al cliente, di circolazione delle informazioni <p>utilizzo di strumenti atti alla verifica e al controllo della qualità del servizio reso e al soddisfacimento dell'utenza</p>	D	10
<p>Organizzazione degli interventi e delle prestazioni socio assistenziali sanitarie e riabilitative in favore degli ospiti, nonché degli interventi di supervisione del personale e del supporto psicologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'operatore economico deve dimostrare il sistema di programmazione, documentazione e valutazione per lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni con riferimento al piano assistenziale individuale degli ospiti - l'O.E. deve, inoltre, descrivere il sistema di qualificazione del personale in coerenza con i bisogni formativi dello stesso e in funzione degli obiettivi del Servizio, nonché attività di supervisione e supporto a favore del personale. 	D	6
<p>Sistemazione e valorizzazione delle aree a verde per lo svolgimento delle attività all'aperto da garantire agli ospiti e miglioramento della sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'operatore economico deve illustrare gli interventi che intende realizzare al fine di rendere gli spazi esterni fruibili e maggiormente funzionali e sicuri per le attività dedicate agli ospiti 	D	6
<p>Mezzi ed attrezzature</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento agli arredi interni ed esterni, alle 	D	6

attrezzature, al piano di sicurezza e quant'altro necessario per rendere funzionale, efficiente ed accogliente la struttura; - completezza della fornitura di arredi ed attrezzature rispetto alla finalità; - qualità degli elementi di arredo e fornitura		
---	--	--

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta "B" per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati:

GIUDIZIO	COEFF.	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
Non sono ammesse offerte in variante.

Soglia di sbarramento

La soglia di sbarramento dell'Offerta Tecnica, al fine di accedere alla fase successiva della gara, è pari a 60 punti su 80 punti.

Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio), l'aggiudicazione verrà effettuata preferendo il concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (ai sensi del R.D. n. 827/1924).

L'amministrazione aggiudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida sia essa unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della selezione, previa verifica di congruità tecnico economica effettuata dal R.U.P. del Comune di Caronno Pertusella (VA).

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = coefficiente pari a 0,85

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio **complessivo** dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP del Comune potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21.04.2023, alle ore 9:00 presso il comune di Saronno e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, "comunicazioni della procedura".

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel "comunicazioni della procedura", almeno 2 gg. prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara, formato dal RUP assistito da uno o più testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) generare, attraverso la Piattaforma, apposito Report di gara che, firmato dal Presidente, tiene luogo del verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- e) redigere apposito verbale nel quale vengono riportate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla Piattaforma Sintel.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 21.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- ogni altra ipotesi di esclusione prevista dalla normativa o dal presente disciplinare.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice o di altra struttura di supporto istituita *ad hoc*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel

complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto dopo l'approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate, tramite bonifico bancario, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.062,40. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto

comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante presentazione dell'istanza indirizzata al R.U.P. inviata tramite PEC al seguente indirizzo comunesaronno@secmail.it oppure attraverso la Piattaforma SINTEL.

La conclusione del procedimento avverrà entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 e s.m.i..

28. VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Busto Arsizio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.